

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELLA LEGGE N. 863/1984
(e successive modifiche e conferme)
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVA

Il giorno 30 luglio 2015, in Milano, si sono incontrati i rappresentanti della Società RCS MediaGroup S.p.A., nella persona di Vito Ribaudò

e

le RSU assistite dalla OO.SS. Territoriali su delega delle Segreterie Nazionali, nella persona di Francesco Aufieri e Davide Pasi per la SLC-CGIL, nella persona di Roberta Musu per UILCOM-UIL, nella persona di Silvio Belleni per la FISTEL-CISL,

Premesso che

- L'Azienda facendo seguito all'incontro di coordinamento sindacale del 9 giugno scorso, ha illustrato la difficile situazione del mercato editoriale, che evidenzia una crisi del settore, caratterizzata da un lato da una contrazione dei ricavi da pubblicità, dall'altro da problemi strutturali propri del settore che sono aggravati dalla difficile situazione economica e finanziaria italiana.
- Ha rappresentato i risultati negativi degli andamenti economici negli ultimi anni, confermando la criticità e l'urgenza della stabilizzazione del conto economico anche per l'anno 2015, nonostante le azioni già intraprese per il contenimento dei costi e per dare maggiore efficienza alla struttura organizzativa.

In quest'ottica va inquadrata l'operazione di riordino e razionalizzazione del processo organizzativo, che ha riguardato la RCS MediaGroup S.p.A. che ha previsto la razionalizzazione delle funzioni di staff perseguendo l'obiettivo di efficientamento e riduzione dei costi.

- Ha esposto le linee guida del risanamento aziendale basato su:
 - interventi inerenti il costo del personale in modo da liberare le risorse necessarie ai piani di sviluppo;
 - valorizzazione e sviluppo delle linee di business attuali e sostegno dei prodotti editoriali.
- L'Azienda ha dichiarato uno stato di crisi quantificabile in 205 esuberi nel personale grafico e poligrafico.
- Il Sindacato ha sottolineato la necessità di individuare soluzioni non traumatiche.

- Le Parti hanno quindi ritenuto opportuno ricorrere al Contratto di Solidarietà difensiva di tipo "A" con una percentuale di applicazione massima del 20%. La misura e le modalità applicative saranno determinate d'intesa tra le Parti nell'ambito dei relativi tavoli tecnici. Laddove il ricorso fosse inferiore al 20% l'Azienda provvederà a comunicarlo al Ministero.



Con riferimento agli interventi inerenti al costo del lavoro, come da verbale firmato fra le Parti in data 14 luglio 2015, il piano messo a punto dalla società RCS MediaGroup S.p.A. prevede una eccedenza di personale con Contratto Grafico Editoriale e Poligrafico di complessive 205 unità, così distribuite: 193 nella sede di Milano, 8 nella sede di Roma, 1 nella sede di Firenze, 1 nella sede di Torino, 1 nella sede di Padova, 1 nella sede di Bari.

- A conclusione degli approfondimenti effettuati, nel corso dei quali l'Azienda ha fornito tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti dal Sindacato, le Parti hanno convenuto che il Contratto di Solidarietà difensivo di tipo "A" disciplinato dalla legge n. 863/84 e successive modifiche e conferme, consentirebbe alla Società di gestire l'attuale situazione di difficoltà, tutelando, nel contempo, l'occupazione e salvaguardando le professionalità esistenti in vista dell'auspicata ripresa.

Tutto ciò premesso e considerato, intendendosi la premessa parte integrante del presente accordo, le Parti, come sopra rappresentate, hanno concordato quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. L'Azienda inoltrerà al competente Ministero l'apposita istanza per l'applicazione del Contratto di Solidarietà Difensivo di tipo "A" previsto e disciplinato dall'art. 1 della legge n. 863/84 e successive modifiche e conferme, per 24 mesi, a decorrere dal 30 luglio 2015, che interesserà complessivamente n. 205 unità, così distribuite: 193 nella sede di Milano, 8 nella sede di Roma, 1 nella sede di Firenze, 1 nella sede di Torino, 1 nella sede di Padova, 1 nella sede di Bari.
3. Nel computo offerto sono stati esclusi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a n. 90 giorni ed i lavoratori assunti con Contratto di lavoro part-time con carattere non strutturale.
4. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente accordo sarà fissata sino a un massimo del 20%.
5. Le Parti si danno atto che la percentuale di riduzione d'orario di cui al punto 4 è da intendersi la percentuale di riduzione massima su base mensile, consentendo pertanto all'Azienda di applicare una minore riduzione di orario rispetto a quella massima. La misura e le modalità applicative saranno determinate d'intesa tra le Parti nell'ambito dei relativi tavoli tecnici.
6. A fronte di sopravvenute esigenze produttive, legate al verificarsi di dinamiche fisiologiche di natura organizzativa per garantire prodotti e notizie straordinarie e/o per importanti esigenze aziendali che possono realizzarsi nel corso di validità del presente Contratto, l'Azienda, ai sensi dell'art. 5, commi 10 e 12 della L. 236/93 potrà abbassare la percentuale di riduzione di cui al presente accordo, anche per limitati periodi, nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale come previsto dalle disposizioni vigenti. In tal caso la Direzione Aziendale comunicherà preventivamente alla RSU il nuovo regime di orario assolvendo ai relativi oneri di comunicazione nei confronti degli organi ministeriali;
7. La predetta comunicazione conterrà l'individuazione dei lavoratori interessati all'incremento dell'orario di lavoro, la maggiorazione orario, le motivazioni del ricorso alla maggiorazione oraria e la determinazione dell'incremento orario verificatosi al termine di ciascun periodo di quattro settimane;
8. Con le modalità di comunicazione sopra evidenziate le Parti intendono dare concreta attuazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 20/2004, sopra richiamata, come interpretata dal Ministero nella nota prot. n. 37 del 16/01/2012 e dall'interpello n. 27/2012;
9. Le Parti, nel rispetto delle previsioni legislative ed amministrative vigenti, evidenziano che i lavoratori chiamati a svolgere la prestazione di cui al punto 6 del presente Accordo


- determina il corrispondente aumento della retribuzione a carico del datore di lavoro maggiorato degli oneri contributivi;
10. In allegato sono riportati i nominativi dei lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà e relativa data di assunzione, qualifica e ripartiti per le diverse sedi.
 11. Le Parti come sopra rappresentate s'incontreranno bimestralmente dalla data di inizio del Contratto di Solidarietà e comunque su richiesta di almeno una delle Parti, per monitorare gli effetti del piano e i risultati conseguiti.
 12. Le ferie e i permessi maturandi di spettanza annua saranno interamente fruiti nel periodo di applicazione del presente Contratto di Solidarietà.
 13. La Società si impegna ad erogare l'anticipazione del trattamento d'integrazione salariale a partire dal momento dell'avvio del Contratto di Solidarietà.
 14. Le misure parallele che la Società intende adottare per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:
 - a. un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi;
 - b. processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture.
 15. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle norme di Legge vigenti in materia previste dalla legge 863/84 e successive modifiche e conferme, ivi comprese le riduzioni proporzionali alle prestazioni di lavoro.
 16. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno atto di avere positivamente concluso il confronto e di avere correttamente applicato le procedure in materia.


Si allega: a) elenco nominativo dei lavoratori.


Letto, confermato e sottoscritto

l'Azienda







la R.S.U.




la SLC-CGIL



la FISTEL-CISL



la UILCOM-UIL


Handwritten text, possibly a signature or initials.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.